In considerazione del passaggio della Regione Lombardia in ZONA ROSSA si ritiene opportuno condividere un riepilogo delle limitazioni, di interesse per il mondo sportivo, stabilite dal DPCM del 2 marzo 2021 n. 17

Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale (ZONA GIALLA):

- è consentita l'attività sportiva o attività motoria <u>all'aperto</u>, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, <u>purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra <u>attività</u> salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti (Art. 17 comma 1)</u>
- <u>sono sospese le attività di palestre, piscine</u>, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche.
  - L'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte all'aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), con la prescrizione che è interdetto l'uso di spogliatoi interni a detti circoli; sono consentite le attività dei centri di riabilitazione, nonché quelle dei centri di addestramento e delle strutture dedicate esclusivamente al mantenimento dell'efficienza operativa in uso al Comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, che si svolgono nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti; (Art. 17 comma 2)
- sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni di livello agonistico riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP) riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico. Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, partecipanti alle competizioni di cui alla presente lettera e) muniti di tessera agonistica, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate e enti di promozione sportiva. Il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e il Comitato italiano paralimpico (CIP) vigilano sul rispetto delle disposizioni di cui alla presente lettera (Art. 18 comma 1).
- fatto salvo quanto previsto all'art. 18 comma 1, in ordine agli eventi e alle competizioni sportive di interesse nazionale, lo svolgimento degli sport da contatto, come individuati con provvedimento dell'Autorità delegata in materia di sport, è sospeso; sono altresì sospese l'attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l'attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto, anche se aventi carattere ludico-amatoriale; (Art. 17 comma 3)
- sono sospese le attività dei centri culturali, centri sociali e centri ricreativi, le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso (art. 16 comma 1)

Ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto (ZONA ARANCIONE)

A far data dal primo giorno non festivo successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle ordinanze di cui all'art. 33 comma 1, nelle regioni ivi individuate sono applicate le seguenti misure di contenimento:

- <u>è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori di cui al comma 1</u>, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui territori di cui al comma 1 è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del presente decreto (Art. 35 comma 1)
- è vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune (Art. 35 comma 2)

Ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (ZONA ROSSA)

A far data dal primo giorno non festivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle ordinanze di cui all'art. 38 comma 1, nelle regioni ivi individuate sono applicate le seguenti misure di contenimento:

- è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori in zona rossa, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. (Art. 40 comma 1)
- tutte le attività previste dall'articolo 17, comma 2 e 3, anche svolte nei centri sportivi all'aperto, sono sospese; sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva;<sup>2</sup> (Art. 41 comma 1)
- è consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; è altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all'aperto e in forma individuale; (Art. 41 comma 2)

<u>Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del 15 marzo,</u> in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, <u>e sono efficaci fino al 6 aprile</u> 2021

l'elenco degli eventi riconosciuti di preminente interesse nazionale relativi alla Federazione Nazionale o all'Ente di Promozione Sportiva di affiliazione. Gli atleti devono essere in possesso del Certificato Medico di idoneità alla pratica sportiva agonistica.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Verificare sul sito del CONI al seguente link <a href="https://www.coni.it/it/speciale-covid-19/eventi-e-competizioni-di-livello-agonistico-e-riconosciuti-di-preminente-interesse-nazionale.html">https://www.coni.it/it/speciale-covid-19/eventi-e-competizioni-di-livello-agonistico-e-riconosciuti-di-preminente-interesse-nazionale.html</a>

## <sup>2</sup> Cosa si intende per eventi e competizioni riconosciuti di preminente interesse nazionale? (FAQ 5 Dipartimento dello sport)

Il DPCM del 2 marzo 2021 dispone che siano consentiti gli eventi e le competizioni di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato Olimpico Nazionale Italiano e del Comitato Italiano Paralimpico.

Pertanto la definizione comprende tutti i confronti competitivi fra due o più atleti organizzati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate o Enti di Promozione Sportiva, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali, alla presenza di tecnici sportivi e di ufficiali di gara abilitati, nel rispetto del Protocollo di contrasto al COVID-19 adottato per la specifica disciplina sportiva, inseriti nel calendario agonistico quali gare nazionali, previo provvedimento da parte del CONI o del CIP.

Come riportato sulla <u>pagina dedicata</u> nel sito del CONI, gli **eventi** e le **competizioni riconosciuti di interesse nazionale** sono tutti gli eventi e le competizioni ricompresi nell'arco temporale dello stato di emergenza prorogato sino al 15 aprile 2021 - programmati e fissati con sufficiente anticipo nei **calendari agonistici, con date e luoghi certi**, dalle Federazioni Sportive Nazionale, dalle Discipline Sportive Associate, dagli Enti di Promozione Sportiva ovvero dagli Organismi Sportivi Internazionali. Si ricorda che in zona rossa sono sospesi gli eventi e le competizioni organizzati dagli EPS (Enti di promozione Sportiva). Conseguentemente, nelle zone rosse, sono sospesi anche gli allenamenti degli atleti delle EPS (Enti di Promozione Sportiva).